CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA - I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

20.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 18 OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANARESI ANGELO

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Anitori, Asinari di San Marzano, Bodini, Cataldo, Chiozzi Millelire, Dalla Bona, Di Belsito, Federigi, Ferretti di Castelferretto, Guglielmotti, Hemmeler, Mazzetti, Negrotto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Invita il camerata Vitalini Sacconi – che è lieto di rivedere, ed al quale rivolge il suo plauso per le azioni aviatorie compiute – a leggere il verbale della riunione precedente.

VITALINI SACCONI, Segretario, dà lettura del verbale che è approvato.

Per la morte in combattimento del Consigliere nazionale Chiodi.

PRESIDENTE (Sorge in piedi — Tutti i presenti si alzano). Camerati! ho il dolore di comunicarvi ufficialmente la morte avvenuta in combattimento del camerata Chiodi!

L'Eccellenza il Presidente della Camera lo commemorerà davanti all'Assemblea plenaria; ho, però, ritenuto che non si potessero iniziare i nostri lavori, senza, sia pure brevemente, ricordare nel Camerata scomparso il fascista della primissima ora, lo squadrista, l'atlantico, la medaglia d'oro al valore aeronautico, il legionario di Spagna.

Egli è caduto nel cielo della battaglia, dando a tutti noi un esempio, e segnando la via della vittoria immancabile.

Il Suo ricordo rimarrà in noi, ed in quanti lo conobbero e gli furono accanto nell'ora del pericolo e nel duro combattere-

Per oporare la Sua memoria vi invito, camerati, ad un minuto di raccoglimento.

 $(I\ componenti\ la\ Commissione\ osservan\,o\ un\ minuto\ di\ raccoglimento).$

Comunica quindi che anche a nome della Commissione ha rivolto condoglianze affettuose è sentite al camerata Asinari di San Marzano, colpito nel più caro degli affetti nella persona del figlio, valoroso capitano degli Alpini, morto in combattimento in terra d'Africa.

Rinnova, ora, tale espressione di cordoglio.

Discussione del disegno di legge: Stato, avanzamento e trattamento economico degli Aiutanti di battaglia. (Approvato dal Senato). (1104-B)

PRESIDENTE avverte che l'emendamento modificativo del Senato è stato concordato col Governo,

XXXA LEGISLATURA — IA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SARGIACOMO, Relatore, il disegno di legge precedentemente approvato dalla Commissione della Camera è stato rinviato dal Senato con un emendamento all'articolo 5 che riguarda precisamente il trattamento economico degli Aiutanti di battaglia provenienti dall'arma dei carabinieri Reali. In altri termini, il Senato non ha ritenuto che un aiutante di battaglia proveniente dall'Arma dei carabinieri Reali abbia lo stesso trattamento economico di un aiutante di battaglia proveniente da una delle altre armi del Regio esercito.

Occorre riconoscere che l'emendamento proposto dal Senato ha un suo fondamento nel fatto che la carriera dei sottufficiali dell'Arma è più breve di quella dei sottufficiali dell'Esercito; infatti, mentre i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri Reali cessano dal loro servizio dopo 30 anni, quelli del Regio esercito possono rimanere in servizio per 35 anni. Inoltre lo stato economico normale dei sottufficiali dell'Arma è veramente superiore a quello dei pari grado del Regio esercito. D'altro canto la differenza posta dal Senato è minima e non porta uno squilibrio nel trattamento di favore usato ai sottufficiali dei carabinieri; si tratta di un aliquota che mantiene intatta la differenza tra lo stipendio di un maresciallo maggiore e quello di un aiutante di battaglia. Pertanto il miglioramento che ne risulta riguarda tanto gli aiutanti di battaglia provenienti dall'Arma quanto quelli provenienti dal Regio esercito.

Propone l'approvazione dell'emendamento del Senato.

Ricorda che i sottufficiali dell'Arma hanno una indennità militare di lire 360 che non è modificata, e che non ha subito variazione di sorta.

PRESIDENTE mette ai voti l'articole 5 modificato dal Senato, e così concepito:

ART. 5.

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia non appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali è stabilito dalla seguente tabella:

ANNI		Stipendio e supplemento di servizio attivo annuali	
di servizio	di grado	Stipendio	Servizio attivo
18 22 26 30 33	4 8 12 16 19	9,100 10,000 11,000 11,900 12,800 13,700	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali è stabilito dalla seguente tabella:

ΛN	NI	Stipendio e s di servizio at	
di servizio	di grado	Stipendio	Servizio attivo
16 20 23 26	 4 8 11 14	9,900 11,000 11,900 12,900 14,000	2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge e l'annessa tabella. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.15.

XXX^a legislatura — I^a della camera dei fasci e delle corporazioni

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Stato, avanzamento e trattamento economico degli aiutanti di battaglia (*Modificato dal Senato*). (1104-B)

ART. 1.

Il grado di aiutante di battaglia, previsto dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa, esclusivamente per azioni compiute in guerra, dal Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito, convertito nella legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2168.

ART. 2.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali di carriera continuano – al termine della guerra durante la quale hanno conpiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado di aiutante di battaglia – a prestare servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono le sorti della loro classe.

Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

Апт. 3.

Agli aiutanti di battaglia non provenienti dalle categorie dei sottufficiali di carriera può essere eccezionalmente concesso il passaggio in carriera continuativa per merito di guerra con le norme stabilite dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, e relativo regolamento.

ART. 4.

Gli aiutanti di battaglia provenienti dalle categorie dei sottufficiali in carriera continuativa possono conseguire l'avanzamento al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo per merito di guerra con le norme stabilite dall'articolo 15 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e relativo regolamento.

ART. 5.

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia non appartenenti all'Arma dei Carabinieri Reali è stabilito dalla seguente tabella:

AN	INI		supplemento ttivo annuali
di servizio	di grado	Stipendio	Servizio • attivo
18 22 26 30 33		9,100 10,000 11,000 11,900 12,800 13,700	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia appartenenti all'arma dei Carabinieri Reali è stabilito dalla seguente tabella:

ANNI		Stipendio e supplemento di servizio attivo annual	
di servizio	di grado	Stipendio	Servizio attivo
		9,900	2,300
16	4	11,000	2,300
20	8	11,900	2,300
23	$\begin{array}{c} 11 \\ 14 \end{array}$	12,900	2,300
26		14,000	2,300

ART. 6.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI